

N. R.G. 83 /2023



Tribunale Ordinario di Patti

Prima Sezione

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.Fabio Licata ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. **669-sexies e 700** c.p.c.;

fissa

alle 20/02/2023 l'udienza per la trattazione della domanda cautelare;

visti gli artt. 409 e 415 c.p.c.;

fissa

al 5.4.2023 l'udienza di discussione del merito della causa, ;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro cinque giorni dal deposito, siano a cura della ricorrente notificati a controparte.

visti

l'art. 127, III c., c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. a), d. lgs.

149/2022, e l'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. b), IV capoverso ss., d. lgs. 149/2022, ricorrendone i presupposti

dispone

procedersi nelle forme della trattazione scritta per entrambe le udienze suindicate; a tal fine,



assegna

alle parti termine fino al giorno dell'udienza alle ore 12 per il deposito telematico di note di udienza, contenenti le proprie istanze e conclusioni; fermo quanto sopra,

invita

le parti – nella cui leale collaborazione confida – a depositare le note rispettive con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro il terzo giorno antecedente a quello dell'udienza sopraddetta; in ogni caso,

raccomanda

alle parti di attenersi, nella redazione delle note, ai principi di sinteticità e chiarezza;

rammenta

come:

1. ai sensi dell'art. 127-ter, IV c., c.p.c., «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
2. ai sensi dell'art. 127-ter, V c., c.p.c., «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»;
3. il provvedimento adottato dal giudice sarà depositato telematicamente;

qualora – nonostante l'eventuale natura documentale dell'affare ovvero l'eventuale valutazione di superfluità dell'istruttoria – la vertenza non possa essere decisa al termine della precitata trattazione scritta, sarà fissata la data



dell'udienza di discussione, nel rispetto della calendarizzazione già stabilita
da questo Giudice e della tipologia di contenzioso.

Patti, 02/02/2023

Il Giudice
dott. Fabio Licata

